



COMUNE DI URBINO

Ufficio Segreteria

MOZIONE NON APPROVATA, CON 2 VOTI FAVOREVOLI, 8 CONTRARI E 3 ASTENUTI, DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2017 CON ATTO NUMERO 31.

OGGETTO: ADOZIONE DEI CONTENUTI DELLA RISOLUZIONE REGIONALE N. 33 ALL'INTERNO DEL PIANO D'AMBITO PRODOTTO DALL'ATA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

PREMESSO CHE:

- la normativa europea in materia di rifiuti spinge verso la riduzione della produzione dei rifiuti, la massimizzazione delle attività di recupero e riciclo, la minimizzazione del ricorso alla termovalorizzazione ed al conferimento in discarica (si vedano la Direttiva 2008/98/CE, l'adozione della Comunicazione da parte della UE COM -2015- 614 relativa al Piano per l'economia circolare, la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)
- la legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" prevede il conseguimento di una "gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale)" che nelle Marche coincidono con il territorio di ciascuna Provincia;
- l'art. 10 (Piano d'ambito) della suddetta legge regionale n. 24/2009 definisce i contenuti e le modalità di adozione ed approvazione della specifica pianificazione; in particolare il Piano d'Ambito (PdA), redatto sulla base del Piano regionale, definisce il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento; il PdA deve provvedere alla definizione tecnico-economica delle ipotesi collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale; dopo l'adozione a cura dell'Autorità d'Ambito (AdA), il PdA è trasmesso alla Regione ai fini della verifica di conformità al Piano regionale; dopo la verifica di conformità il PdA è definitivamente approvato dall'AdA;
- con la D.A.C.R n 128 del 14 aprile 2015 "Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), redatto in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, la nostra Regione si è dotata del Piano di gestione dei rifiuti; il suddetto Piano regionale di gestione dei rifiuti non prevede uno scenario che contempli il ricorso a trattamento termico diretto (termovalorizzatore) del rifiuto residuo;

EVIDENZIATO CHE:

- è stata approvata la mozione regionale n. 48 "Contrarietà alla realizzazione nel territorio marchigiano di inceneritori previsti all'art. 35 del decreto n. 133 del 12 settembre 2014, cosiddetto "Decreto Sblocca Italia", in cui l'Assemblea legislativa "Esprime la propria

contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa vigente; impegna la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario recupero di materia";

- il consiglio regionale all'interno della Risoluzione n. 11/2016, inerente alcune proposte di modifica di direttive europee relative alla gestione dei rifiuti, approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa regionale, è contenuta una dichiarazione che dispone: "Quanto al tema del recupero energetico dei rifiuti, la Regione Marche auspica che le iniziative avviate e proposte dall'Unione Europea siano finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione, anche rendendo questa pratica non più conveniente dal punto di vista economico, fino ad eliminare ogni forma di combustione dei rifiuti e di prodotti a loro assimilabili (es. Combustibile Solido Secondario- CSS)";
- l'Assemblea legislativa delle Marche ha inoltre approvato la Risoluzione n. 18/2016 "Impegno della Giunta regionale ad esprimere la propria contrarietà all'inserimento di un inceneritore nel territorio regionale" che impegna la Giunta "1. a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà della Regione Marche all'insediamento di un inceneritore sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il Piano rifiuti regionale; 2. a sostenere il Piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione Europea finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione";
- in data 5 dicembre 2016 la regione Marche ha presentato ricorso al TAR Lazio contro il D.P.C.M. 10 agosto 2016 (D.G.R. n. 1505 del 5 dicembre 2016), anche a seguito dell'approvazione in aula consiliare (seduta n. 48 del 29 novembre u.s.) della mozione n. 192, concernente: "Inadempienze relative all'applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica al programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati" che impegnava la Giunta regionale ad attivarsi in tal senso;

PRESO ATTO CHE:

- la Risoluzione n. 33/17 approvata nella seduta dell'Assemblea Legislativa delle Marche del 31 gennaio 2017 n. 55, impegna il presidente della giunta regionale e la giunta regionale:
 1. a ribadire in ogni contesto, anche nazionale, specificamente in relazione al D.P.C.M. 10 agosto 2016 che prevede la realizzazione di un inceneritore nelle Marche, la netta contrarietà della Regione all'insediamento di un impianto di termovalorizzazione che contrasta con le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato nel 2015;
 2. a presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui al comma 3 dell'art. 6 del citato D.P.C.M., entro il prossimo termine utile del 30 giugno 2017;
 3. ad esercitare un ruolo di fattivo supporto allo sviluppo delle politiche che possano consentire il conseguimento degli obiettivi della pianificazione, tra le quali riveste un ruolo strategico la riduzione della produzione dei rifiuti sia mediante l'attuazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti sia mediante l'implementazione della raccolta "porta a porta" e della pratica della tariffazione puntuale;
 4. ad attivare, in fase attuativa, tutte le possibili azioni volte al conseguimento degli obiettivi di Piano, promuovendo innanzitutto il coordinamento delle pianificazioni d'ambito anche con riferimento al trattamento dei rifiuti differenziati, affinché le stesse siano orientate alla realizzazione di un sistema che, su scala regionale, sappia cogliere appieno le potenzialità di ottimizzazione gestionale;
 5. ad intervenire attivamente già nella fase di verifica del Documento preliminare che deve

- essere redatto dalle ATA prima della pianificazione, allo scopo di verificare che siano stati effettivamente assunti gli indirizzi regionali tendenti alla adozione di percorsi tecnico-gestionali che valorizzino tutte le opportunità di "Recupero di materia" ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
6. a promuovere la realizzazione di nuova impiantistica tecnologicamente avanzata finalizzata a privilegiare il recupero di materia al fine di rendere antieconomica la realizzazione di un impianto di trattamento termico nel territorio regionale fino ad una auspicabile eliminazione di forme di combustione dei rifiuti e di prodotti a loro assimilabili da parte dell'Unione europea;
 7. a svolgere attivamente e proficuamente il ruolo di coordinamento e di verifica delle funzioni esercitate a livello locale dalle ATA mediante ricorso al commissariamento in caso di mancata adozione dei piani d'ambito;
 8. a promuovere a livello locale la declinazione di politiche gestionali che tendano verso il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata (RD) pari al 75% (anno 2020);
 9. ad individuare, infine, meccanismi finalizzati a riconoscere, nei bandi regionali di finanziamento rivolti ai Comuni attivati nei vari settori, un sistema premiale in favore delle amministrazioni che hanno raggiunto maggiori livelli di raccolta differenziata".

CONSIDERATO CHE:

- attualmente il tributo in vigore per il servizio di Igiene Urbana è la Tassa sui Rifiuti (TARI) , istituita ai sensi della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, [articolo 1, comma 639](#);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, [articolo 1, comma 651](#));
- in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, [articolo 1, comma 652](#));
- i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, [articolo 1, comma 668](#));

RITENUTO CHE:

- sia possibile anche nel territorio comunale raggiungere in pochi mesi livelli di raccolta differenziata uguali e superiori al 75% indicato a livello regionale, come dimostrato da numerosi esempi virtuosi presenti in regione e sul resto d'Italia;
- l'introduzione della tariffazione puntuale sia un elemento di giustizia sociale e realizzi un concreto risparmio economico per le famiglie e le imprese;
- la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti che massimizzino il recupero di materia ed evitino la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) sia la modalità di gestione migliore per minimizzare gli impatti ambientali dei territori dove la nostra comunità vive;

IMPEGNA

il SINDACO E LA GIUNTA

1. a comunicare ufficialmente all'ATA la richiesta di redigere un Piano d'Ambito congruente con le indicazioni regionali, che preveda esplicitamente:
 - a. l'adozione su tutto il territorio di riferimento della raccolta differenziata dei rifiuti eseguita con il metodo del "porta a porta spinto" relativo a tutte le frazioni merceologiche separate,
 - b. l'introduzione della Tariffa Puntuale,
 - c. la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti che massimizzino il recupero di materia ed evitino la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
2. a richiedere immediatamente al gestore dei servizi di raccolta rifiuti il raggiungimento ed eventuale superamento del valore del 75% di raccolta differenziata entro il 2018;
3. ad attivarsi per partecipare ai bandi regionali, ritenuti utili per il territorio comunale, al fine di usufruire delle premialità concesse in sede di finanziamento.